

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
E PIANO DELLA TRASPARENZA
DI DiSCo**

Triennio 2021-2023

Indice

1. Premessa
2. Mission
3. Risorse finanziarie
4. Struttura organizzativa
 - 4.1 Gli organi
 - 4.2 Strutture amministrative: L'organizzazione Amministrativa interna di DiSCo.
5. Scopi e finalità
6. Il contesto esterno
7. La valutazione del rischio
8. Il Responsabile della prevenzione della corruzione. Nomina, e compiti.
 - 8.1 Referenti "Trasparenza e anticorruzione". Compiti e funzioni, collaborazione con il RPCT e effetti sulla valutazione delle performance.
 - 8.2 Autonomia del RPCT dall'organo di indirizzo, con riferimento alle funzioni svolte
 - 8.3 RPCT: trattamento accessorio
 - 8.4 Rapporti del RPCT con altri organi e/o uffici dell'amministrazione
 - 8.5 Rapporti con gli organi di indirizzo, con i dirigenti e i dipendenti (da Delibera n. 1064/2019)
 - 8.6 Rapporti con l'OIV
 - 8.7 Rapporti del RPCT con il Responsabile della protezione dei dati (RPD o Data Protection Officer) (DPO)
 - 8.8 Rapporti del RPCT con l'ANAC
 - 8.9 Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA)
9. Protocolli di legalità/Patti di integrità
10. Accesso agli atti e documenti
11. Attività e aree soggette a rischio
12. Obbligo di formazione del personale
13. Rotazione degli incarichi
 - 13.1 Rotazione degli incarichi: Vincoli soggettivi
 - 13.2 Rotazione degli incarichi: Vincoli oggettivi
14. Misure di prevenzione riguardanti il personale
15. Incompatibilità successiva del dipendente cessato: Pantouflage o revolving doors (c.d. porte girevoli - art. 53, comma 16ter D.lgs. n. 165/2001 e s.i.m.)
16. (Whistleblowing) procedure volte a incentivare e/o proteggere e/o tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti
17. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
18. Attribuzione delle aree di rischio agli uffici e definizione delle misure di prevenzione
19. Verifica efficacia Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza (PTPC) 2020-2022 e strumenti di controllo. Monitoraggio.
20. Piano della Trasparenza
 - 20.1 Tutti i dirigenti di DiSCo sono referenti e/o responsabili per la trasparenza
 - 20.2 Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità
 - 20.3 Collegamento del Piano della performance e Piano PCT
 - 20.4 L'elaborazione del programma e l'approvazione da parte di DiSCo
 - 20.5 Le azioni di promozione della partecipazione degli stakeholder (portatori di interesse)
 - 20.6 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati
 - 20.7 I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati
 - 20.8 L'organizzazione dei flussi informativi
 - 20.9 La struttura dei dati e i formati
 - 20.10 Il trattamento dei dati personali
21. Controlli, responsabilità e sanzioni
22. Sostenibilità
23. Clausola di adeguamento automatico
24. Disposizioni transitorie e finali



Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano della Trasparenza relativo al periodo 2021 / 2023.

1. Premessa

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il periodo 2021-2023, annualità 2021 che si va ad illustrare, è maturato in un “contesto esterno” del tutto eccezionale determinato dall’irrompere, agli inizi dell’anno 2020, di un evento inaspettato quanto eccezionale quale è la pandemia da COVID-19. In prima battuta si registra, come conseguenza più immediata, lo slittamento disposto dalla normativa emanata in conseguenza dell’emergenza sanitaria dell’adozione del Piano stesso, al 31 marzo prossimo, rispetto alla naturale scadenza, fissata al 31 gennaio di ogni anno (Comunicato del Presidente dell’ANAC del 2 dicembre 2020).

Rimane stabile, invece, l’assetto normativo in cui è stato istituito e opera DiSCo.

Il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza relativo al periodo 2020 – 2022, è stato adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 3 del 27 gennaio 2020. Nel suo ambito, è stato dato ampio spazio alla presentazione della struttura organizzativa nella sua espressione più ampia, presentando gli organi attraverso i quali DiSCo opera secondo quanto disposto dalla l. r. Lazio n. 6/2018; sono state descritte la *mission* dell’Ente, rintracciabile nell’art. 4 della più volte citata legge regionale, e la sua articolazione in una Direzione Generale e nei tre presidi territoriali di Roma Città metropolitana, Lazio settentrionale e Lazio meridionale, funzionali all’attività dell’Ente medesimo, e i rispettivi compiti. Nel Piano è stata definita, altresì, la strategia di prevenzione della corruzione in tutte le sue sfaccettature.

Ogni anno, tuttavia, gli enti sono tenuti ad adottare un nuovo Piano quale documento autonomo ed organico al tempo stesso, facendo divieto a rinvii a piani adottati negli anni precedenti, al fine di evitare difficoltà di coordinamento tra le diverse disposizioni e di comprensione del testo (cfr. Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019: PNA 2019, par. 5). Verranno ripercorsi, quindi, argomenti già ampiamente esposti, ma con uno stile più agile che farà ricorso alle note in calce, cui si rimanda per soffermarsi nella lettura del Piano e dare spazio ad approfondimenti sugli argomenti di volta in volta scelti, approfondimenti che consentono di inquadrare l’Ente, al fine di meglio comprendere la strategia anti corruttiva messa in atto, tenuto conto del contesto esterno, cioè “*dell’ambiente*” in cui opera e del contesto interno (attinente all’organizzazione e alle attività svolte).

2. Mission

A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 27 luglio 2018 n. 6, recante “*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione*”, l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è stato riordinato nell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza DiSCo (in seguito DiSCo).

DiSCo è, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto della Regione Lazio, l’ente pubblico dipendente regionale, dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile, cui la Regione attribuisce il raggiungimento degli obiettivi di

cui all'articolo 2 della l. r. Lazio n. 6/2018, nonché il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari.¹

L'Ente è titolare delle competenze e svolge le funzioni attribuite dalla presente legge nell'ambito degli indirizzi indicati dalla Giunta regionale e in conformità a quanto stabilito dalla programmazione regionale.²

Il comma 3, del medesimo articolo 4, dispone che:

*"3. L'Ente è titolare delle competenze e svolge le funzioni attribuite dalla presente legge nell'ambito degli indirizzi indicati dalla Giunta regionale e in conformità a quanto stabilito dalla programmazione regionale."*³

La legge regionale 6 del 2018, oltre agli interventi in materia di diritto allo studio,⁴ ha posto le basi per interventi prima inesplorati. In particolare la medesima legge, travalicando il limite della precedente e circoscritta materia degli interventi in materia di studi universitari, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, garantisce la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'orientamento e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.⁵

Quanto agli interventi, la novella normativa, si ispira ad una serie di obiettivi analiticamente indicati nell'articolo 2, della l. r. Lazio n. 6/2018.⁶

L'articolo 4, comma 4,⁷ specifica altresì le modalità e le risorse, con cui DiSCo può raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2.

L'articolo 3, comma 1,⁸ individua i soggetti destinatari degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza di DiSCo.

¹ Cfr. art., 4, comma 2, l.r. Lazio n. 6 del 2018

² Cfr. Cfr. art. 4, comma 3, L.R. n° 6 del 2018.

³ Cfr. Cfr. art. 4, comma 3, L.R. n° 6 del 2018.

⁴ Cfr. art. 1, commi, 1 e 3, L.R. n° 6 del 2018.

⁵ Cfr. art. 1, comma, 2, L.R. n° 6 del 2018.

⁶ Cfr. L.R. n° 6 del 2018 -Art. 2 (Obiettivi).

⁷ Cfr. l.r. n. 6/2018 – art. 4, comma 4:

"4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2, l'Ente:

a) utilizza le risorse finanziarie statali ed europee nonché regionali destinate al sostegno della formazione, dell'istruzione, dell'orientamento al lavoro e, in generale, della conoscenza, assumendo, ove necessario, direttamente la funzione di ente attuatore anche di interventi globali;
b) promuove la costruzione di reti tra le università, gli enti competenti in materia di mercato del lavoro e gli enti che operano nel settore della formazione della Regione;
c) predispone iniziative e programmi per favorire gli interscambi con l'estero tra università e enti che operano nel settore dell'istruzione, della formazione e della conoscenza."

⁸ Cfr. l.r. n. 6/2018, art. 3, comma 1:

"1. Soggetti destinatari degli interventi, dei servizi e delle prestazioni previsti dalla presente legge sono:

a) gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, attivati dalle università, dagli istituti universitari statali e dalle università non statali legalmente riconosciute, presenti in Regione;
b) gli studenti iscritti ai corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, attivati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, presenti nella Regione;
c) gli studenti iscritti ai corsi attivati dalle scuole superiori per mediatori linguistici abilitate a rilasciare titoli equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università, presenti nella Regione;
d) gli studenti iscritti ai corsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), che svolgono percorsi formativi per il conseguimento della laurea professionalizzante;

L'articolo 5,⁹ individua gli interventi, i servizi e le prestazioni dell'Ente in favore di tutti i soggetti destinatari di cui all'articolo 3, distinguendoli quelli "... a concorso...", in favore dei

e) i cittadini in formazione, diversi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), limitatamente agli interventi, ai servizi e alle prestazioni a loro destinati dall'Ente di cui all'articolo 4.

⁹ Cfr. l.r. n. 6/2018 e s.i.m.- Art. 5:

1. "Gli interventi, i servizi e le prestazioni dell'Ente in favore di tutti i soggetti destinatari di cui all'articolo 3 consistono principalmente in:

- a) azioni volte ad assicurare agli studenti e ai cittadini in formazione un apprendimento per tutto l'arco della vita, nell'ambito di un sistema integrato e sinergico tra le scuole, le università, gli istituti di alta cultura, i centri di ricerca e innovazione operanti nella Regione;
- b) attività di informazione, di orientamento formativo e di sostegno all'inserimento nel mondo del lavoro, promosse in stretta collaborazione con le scuole, le università, gli istituti di alta cultura e di ricerca e le altre istituzioni preposte, anche al fine di diffondere le migliori pratiche a livello regionale;
- c) azioni volte a promuovere modelli innovativi di erogazione della formazione professionale, con particolare attenzione alle figure professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro;
- d) contributi per la mobilità internazionale;
- e) collaborazioni con le maggiori rappresentanze datoriali, allo scopo di definire i percorsi formativi più idonei per l'individuazione delle figure professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro.

2. Gli interventi, i servizi e le prestazioni dell'Ente in favore dei soggetti destinatari di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d) sono:

a) a concorso:

1. borse di studio;
2. posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialità;
3. ristorazione gratuita o a prezzo agevolato;
4. borse per esperienze formative all'estero, con possibilità di svolgere i relativi semestri di praticantato, o in altre regioni italiane;
5. sussidi straordinari per studenti in condizioni di sopravvenuto disagio economico o per studenti che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, dei servizi di cui ai numeri da 1) a 4);
6. misure compensative per studenti rientranti in fasce di reddito medio-basse;
7. misure di sostegno a quelle categorie di soggetti che, pur avendo conseguito un titolo di studio universitario, necessitano di periodi ulteriori di formazione e/o specializzazione, inclusi dottorandi e specializzandi;

b) non a concorso, anche per i soggetti destinatari di cui all'articolo 3, lettera e):

1. agevolazioni finalizzate all'attuazione di programmi universitari per la mobilità nazionale ed internazionale degli studenti;
 2. azioni mirate all'orientamento al lavoro, in coordinamento con tutte le istituzioni preposte;
 3. supporto alle attività, culturali, turistiche, ricreative e sportive e ai servizi didattico-formativi delle università, delle associazioni studentesche, culturali, di volontariato e delle altre istituzioni, anche con riferimento alla partecipazione e presenza di studenti stranieri;
 4. servizi per le locazioni immobiliari, da attivare anche mediante convenzioni con i comuni sedi dell'università o dell'istituzione di riferimento e comuni limitrofi, nonché con le associazioni dei proprietari e degli inquilini ovvero con enti pubblici o privati senza fini di lucro che garantiscano condizioni contrattuali di locazione conformi agli indirizzi fissati dall'Ente;
 5. servizi di facilitazione in partenza (outgoing) rivolti agli studenti universitari della Regione che intendono svolgere attività di formazione all'estero;
 6. servizi di accoglienza (incoming) rivolti agli studenti stranieri che intendono svolgere attività di formazione nelle università e negli istituti di alta formazione della Regione, pure durante il periodo estivo, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni studentesche presenti negli atenei;
 7. misure di sostegno all'utilizzo dei servizi di trasporto finalizzate all'attuazione di programmi universitari per la mobilità degli studenti;
 8. orientamento attivo all'accesso degli studenti, in particolare quelli fuori sede, ai servizi forniti dal sistema sanitario regionale, all'utilizzo dei consultori, degli sportelli di medicina preventiva e assistenza psicologica, così come previsto dal d.lgs. 68/2012;
 9. progetti di contrasto al razzismo e ad ogni forma di discriminazione;
 10. fornitura di ausili, servizi e supporti specialistici in particolare per studenti svantaggiati e in condizioni di disabilità;
 11. supporto per l'inserimento lavorativo, in particolare agli studenti disabili;
 12. sostegno agli strumenti di conciliazione della genitorialità;
 13. informazione ed orientamento sui percorsi di formazione promossi in collaborazione con le altre istituzioni nonché con gli altri enti pubblici competenti in materia;
 14. sostegno diretto e/o indiretto alle attività di socialità, mutuo sostegno, orientamento e tutorato promosse e autogestite da studenti e cittadini in formazione;
 15. servizi editoriali e librari consistenti nella produzione e diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario e di ogni altro tipo di strumento o sussidio destinato ad uso universitario, favoriti dalla Regione in collaborazione con gli atenei, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia di diritto d'autore;
 16. individuazione di luoghi di facile fruizione da destinare alle attività culturali promosse, in sinergia con istituzioni comunali, scuole e università, dalle associazioni studentesche;
 17. pianificazione di interventi volti alla realizzazione di piccoli impianti sportivi all'interno degli studentati dell'Ente;
 18. servizi di connettività e supporto informatico, da realizzarsi tramite contratti di sponsorizzazione che non prevedano costi aggiuntivi a carico dell'Ente;
 19. misure di sostegno ai detenuti che frequentano corsi in qualità di studenti all'interno degli istituti di prevenzione e pena.
3. L'Ente si avvale della direzione regionale centrale acquisti per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, ai sensi e con le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.

soggetti destinatari di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d), da quelli “...non a concorso...”, i cui destinatari sono anche i soggetti destinatari di cui all'articolo 3, lettera e).

3. Risorse finanziarie

DiSCo giusta quanto disposto dall' articolo 4, comma 4, della l.r. n. 6/2018 e s.i.m., individua le risorse, con cui l'Ente, può raggiungere gli obiettivi ad esso attribuiti dal legislatore regionale.

Nel merito, la menzionata disposizione normativa, prevede che DiSCo, “...utilizza le risorse finanziarie statali ed europee nonché regionali destinate al sostegno della formazione, dell'istruzione, dell'orientamento al lavoro e, in generale, della conoscenza, assumendo, ove necessario, direttamente la funzione di ente attuatore anche di interventi globali.”¹⁰

Giova, peraltro, evidenziare che l'articolo 27,¹¹ della l.r. n. 6/2018 e s.i.m., indica le risorse finanziarie che la Regione Lazio assegna a DiSCo, in conformità agli indirizzi programmatici e individua il patrimonio, costituito dai beni immobili e mobili di proprietà, di cui dispone.

4. Struttura organizzativa

4.1. Gli organi

La legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 e s.i.m., all'articolo 6, comma 1,¹² individua gli organi dell'Ente:

- a) *il Presidente del Consiglio di amministrazione;*
- b) *il Consiglio di amministrazione;*

4. *L'Ente, nel rispetto della normativa vigente in materia, è titolare e responsabile di un corretto ed efficace funzionamento degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, comprese le attribuzioni di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) e successive modifiche.*

5. *Gli interventi, i servizi e le prestazioni individuati dal presente articolo sono disciplinati con regolamento regionale di attuazione ed integrazione adottato, previo parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto.*

¹⁰ Cfr. art. 4, comma 4, lett. a), della l.r. n. 6/2018.

¹¹ Cfr. art. 27 (Risorse finanziarie e patrimoniali), della l.r. n. 6/2018:

“1. La Regione, in conformità agli indirizzi programmatici, assegna all'Ente le seguenti risorse finanziarie:

- a) *finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento e del personale, nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;*
- b) *finanziamento annuo regionale per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'articolo 5 nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;*
- c) *gettito della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, devoluta all'Ente;*
- d) *gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 27 della l.r. 16/1996;*
- e) *contributi regionali per il cofinanziamento ai sensi della l. 338/2000;*
- f) *contributi regionali per l'attuazione di specifici indirizzi relativi al diritto agli studi universitari;*
- g) *fondi regionali o statali in conto capitale per la progettazione, la realizzazione, il potenziamento e la ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari;*
- h) *finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo dall'Unione europea, dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti o soggetti privati;*
- i) *risorse a valersi sui fondi strutturali volti a realizzare interventi e percorsi di ricerca, orientamento e alta formazione;*
- l) *rendite, proventi e utili derivanti da operazioni su beni patrimoniali;*
- m) *lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;*
- n) *ulteriori entrate derivanti da sponsorizzazione.*

2. *L'Ente dispone, altresì, di un proprio patrimonio costituito dai beni immobili e mobili di proprietà.”*

¹² Pubbl. su BUR Lazio n. 62, del 31/07/2018.

- c) *il Collegio dei revisori dei conti;*
- d) *la Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza.*

L'articolo 12, della legge regionale medesima, inoltre:

- *Demanda allo Statuto dell'Ente, la definizione dei "... principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali e delle sue articolazioni, in conformità con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione e detta criteri generali relativi all'organizzazione, all'ordinamento finanziario e contabile, alla pubblicità degli atti e all'esercizio del diritto di accesso."*¹³

- *Demanda al regolamento di organizzazione, la disciplina dell'"...organizzazione delle strutture, la determinazione della dotazione organica del personale, la salvaguardia della collocazione lavorativa derivante dell'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu, il benessere organizzativo quale modalità gestionale finalizzata ad aumentare la produttività e l'efficienza lavorativa in conciliazione con le esigenze di vita-lavoro, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali, i requisiti per le modalità di accesso e di selezione del personale, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti, i criteri e le modalità per il controllo interno."*¹⁴

Lo Statuto di DiSCo, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019 è pubblicato su "Amministrazione Trasparente" - Statuti e leggi regionali, ed è reperibile per la consultazione su:

<http://www.laziodisco.it/wp-content/uploads/2020/01/STATUTO-Ente-regionale-per-il-diritto-allo-studio-e-la-promozione-della-conoscenza-DiSCo.pdf>

Il "Regolamento di organizzazione nell'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo)", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15/2020, è pubblicato su "Amministrazione Trasparente" - Atti Generali Amministrativi - Regolamenti, ed è reperibile per la consultazione su:

<http://www.laziodisco.it/wp-content/uploads/2020/03/4.-OdG-REGOLAMENTO-DI-ORGANIZZAZIONE.pdf>

Quanto alle funzioni degli organi di DiSCo:

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, svolge le funzioni ad esso demandate dalla l.r. Lazio n. 6/2018 e dallo Statuto di DiSCo.¹⁵

¹³ Cfr. art. 12, comma 1, l.r. n. 6/2018 e s.i.m.

¹⁴ Cfr. art. 12, comma 1, l.r. n. 6/2018 e s.i.m.

¹⁵ Cfr. Art. 14 Statuto DiSCo. - Capo II Presidente (Articolo 14 -Presidente del Consiglio di amministrazione: funzioni e durata della carica)

" 1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nominato nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 7, comma 1, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.: a) presiede, convoca e coordina il Consiglio di amministrazione; b) ha la rappresentanza istituzionale dell'Ente; c) sovrintende all'attività complessiva dell'Ente e ne è responsabile nei confronti della Regione; d) designa il Direttore Generale di DiSCo, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'articolo 11, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.; e) adotta e trasmette alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.; f) adotta gli atti riservatigli dallo Statuto e dai regolamenti e quelli delegatigli dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera p), della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.; g) nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi della Legge regionale n. 1 del 2011, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti."

Il Consiglio di amministrazione, svolge le funzioni ad esso demandate dalla medesima legge e dallo Statuto di DiSCO.¹⁶

Il Collegio dei revisori dei conti, svolge le funzioni ad esso demandate dalla vigente normativa e dallo Statuto di DiSCO.¹⁷

¹⁶ Cfr. Capo III Consiglio di Amministrazione – art. 16 (Consiglio di amministrazione: funzioni e compiti)- Statuto DiSCO:

“1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni di alta amministrazione e, in particolare:

- a) formula le proposte di modifica dello Statuto;*
- b) formula le proposte dei regolamenti di cui all'articolo 6 e/o le modifiche degli stessi e/o propone l'adozione di ogni altro regolamento ritenuto necessario al miglior funzionamento di DiSCO;*
- c) adotta la dotazione organica del personale dell'Ente ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.;*
- d) formula indicazioni sul fabbisogno delle risorse umane, finanziarie, strumentali necessarie per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza di DiSCO;*
- e) adotta il bilancio di previsione e i documenti contabili di cui all'articolo 14, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.;*
- f) adotta il programma annuale di attività ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 6/2018 e successive modifiche ed integrazioni;*
- g) conferisce, nel rispetto dell'articolo 11, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., l'incarico al Direttore Generale dell'Ente, su designazione del Presidente;*
- h) assegna al Direttore Generale, sulla base del programma annuale di attività di cui all'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma stesso, nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie;*
- i) impartisce al Direttore Generale le direttive per lo svolgimento dell'attività gestionale;*
- j) stabilisce le regole generali di gestione e le procedure amministrative per la realizzazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza dell'Ente;*
- k) adotta i modelli di convenzione tipo per l'attivazione del servizio per le locazioni delle strutture immobiliari di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 4), della L.R. n. 6 del 2018 ss.mm.ii.;*
- l) verifica, in accordo con la normativa in vigore, sentito l'Organo Indipendente di Valutazione, i risultati di gestione e valuta annualmente il Direttore Generale con riferimento agli obiettivi assegnati;*
- m) adotta la carta dei servizi ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.;*
- n) delega determinati compiti al Presidente;*
- o) adotta il Piano di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 19, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.;*
- p) nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 20, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.;*
- q) adotta gli atti regolamentari di cui all'articolo 6.”*

¹⁷ Cfr. Capo IV Collegio dei revisori dei conti – Art. 22 (Collegio dei revisori dei conti: Funzioni e compiti) Statuto DiSCO:

“1. Il Collegio dei revisori dei conti di DiSCO, costituito con decreto del Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie), vigilando sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie. 2. Il Collegio dei revisori dei conti di DiSCO in particolare: a) verifica la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione; b) verifica la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio con particolare riferimento alle voci di entrata e alla congruità delle voci di spesa, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati; c) effettua la circolarizzazione dei crediti o residui attivi e dei debiti o residui passivi presenti in bilancio, con particolare riferimento alle partite debitorie e creditorie tra l'Ente pubblico dipendente in cui operano e la Regione; d) effettua le analisi necessarie e acquisisce informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisisce informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché sia, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio economico e finanziario; e) vigila sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento della struttura organizzativa dell'Ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; f) verifica l'osservanza delle norme che presidono alla formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale; g) esprime il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo, delle variazioni e del rendiconto generale da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti; h) effettua, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi ed i titoli a custodia; i) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori; j) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.

3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del rendiconto generale, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, sono sottoposti dagli amministratori all'esame del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

4. L'attività del Collegio dei revisori dei conti di DiSCO, si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.

5. Il Collegio dei revisori dei conti, non interviene nella gestione e nell'amministrazione attiva di DiSCO. 6. I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo presso gli uffici e le strutture degli enti e prendere visione di tutti i documenti ritenuti necessari all'espletamento delle loro funzioni, con l'obbligo di informare immediatamente il Presidente del Collegio e di portare a conoscenza degli altri membri, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.

Quanto alla Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, le relative funzioni e compiti sono individuate oltre che dalla legge regionale, dallo Statuto di DiSCo.¹⁸

4.2 Strutture amministrative: l'organizzazione amministrativa interna di DiSCo.

DiSCo è stato oggetto di recentissima riorganizzazione, quale risultante dal Decreto del Direttore Generale, n. 20 del 24 dicembre 2020 e che della stessa, oltretutto più in generale della struttura organizzativa dell'Ente medesimo, si è tenuto conto ai fini della Mappatura dei processi.

Come emerge anche dall'Organigramma, al vertice amministrativo dell'Ente è preposto il Direttore Generale.

Il Direttore Generale, giusta quanto disposto dalla l.r. 6/2018 e dallo Statuto di DiSCo svolge le funzioni e i compiti previsti dalla l. r. n. 6/2018 e dallo Statuto di DiSCo.¹⁹

7. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, comunicati al Presidente del Collegio, nonché delle risultanze dell'esame dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei rendiconti generali è redatto apposito verbale.

8. Qualora al termine dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Presidente del Collegio dei revisori o i singoli componenti il collegio, ravvisano profili di illegalità, informano immediatamente gli organi giurisdizionali competenti.

9. I Revisori dei conti devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Nell'espletamento dell'incarico i Revisori dei conti si devono trovare in una posizione di indipendenza formale e sostanziale; agli stessi si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, assenza di conflitti di interesse, anche potenziale, e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

10. Il Collegio dei revisori dei conti di DiSCo, ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni e compiti, si avvale dell'Area individuata dal Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 6, comma 1."

¹⁸ Cfr. Capo V Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – Art. 32 (Compiti della Consulta):

"1. La Consulta svolge i seguenti compiti: a) esprime parere obbligatorio e formula eventuali proposte, entro venti giorni dalla richiesta, in merito:

a.1) al piano regionale triennale di programmazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 16, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.; a.2) al programma annuale di attività adottato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.; a.3) al bando per l'accesso agli interventi, servizi e prestazioni a concorso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della L.R. n. 6 del 2018 ss.mm.ii.; a.4) alle tariffe delle mense universitarie; a.5) al Regolamento delle residenze universitarie gestite dall'Ente; a.6) alla carta dei servizi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m); a.7) al bilancio di previsione e al rendiconto generale, in modo non vincolante;

b) presenta annualmente alla Commissione consiliare competente in materia, alla presenza dell'Assessore competente in materia di diritto agli studi universitari, una relazione: b.1) sulla qualità degli interventi, dei servizi e delle prestazioni erogati da DiSCo; b.2) sull'attuazione del programma annuale di attività di cui all'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.; b.3) sul potenziamento degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della L.R. n. 6 del 2018 ss.mm.ii., al fine di innovare i servizi sul territorio e di migliorarne la qualità;

c) può richiedere in ogni momento, al Consiglio di amministrazione, l'accesso a documenti utili allo svolgimento del proprio lavoro, nonché effettuare sopralluoghi in mense e residenze per monitorare la qualità e l'efficacia dei servizi erogati;

d) formula interrogazioni sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni previsti dall'articolo 5 comma 2, lettere a) e b), della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., al Consiglio di amministrazione di DiSCo che deve, entro venti giorni, presentare opportuna risposta scritta;

e) può promuovere momenti di confronto pubblico istituzionale sul tema del diritto allo studio universitario e della conoscenza;

f) formula al Consiglio di amministrazione proposte ed esprime pareri obbligatori e vincolanti sulla promozione di forme di compartecipazione, cogestione ed autogestione di cui all'articolo 23, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii..

2. La Consulta, oltre ai compiti di cui al comma 1, organizza con cadenza annuale, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., sondaggi, anche on line, diretti ad acquisire la valutazione degli studenti universitari sulla qualità e l'efficacia degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.."

¹⁹ Cfr. Statuto di DiSCo – art. 35 (Direttore Generale: funzioni e compiti):


"1. Il Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi programmatici assegnati e delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di coordinamento finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle attività, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e stipula le convenzioni e i contratti, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, attinenti all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati dall'articolo 5, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., nonché gli altri atti eventualmente a lui attribuiti dallo Statuto a garanzia di una tutela unitaria del diritto agli studi universitari.

2. Il Direttore Generale, in particolare, svolge i seguenti compiti: a) provvede all'organizzazione delle strutture dell'Ente, nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2; b) è responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione; c) dirige e coordina le attività delle strutture di DiSCo, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal Consiglio di amministrazione; d) conferisce ai dirigenti dell'Ente l'incarico delle Aree, dei presidi territoriali e delle unità operative degli stessi presidi; e) svolge le funzioni dirigenziali in tutte le Aree che risultassero prive di figura dirigenziale competente; f) svolge le funzioni ed i compiti previsti dalla normativa relativamente alla figura del Responsabile della prevenzione della corruzione; g) è il titolare del trattamento dei dati dei dipendenti; h) è Responsabile della conservazione dei dati nel rispetto delle indicazioni dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale); i) è Responsabile della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro; j) in qualità di Rappresentante

DiSCo è articolata in una Direzione Generale, nove Aree (dalla 1 alla 9) e nei tre presidi territoriali di Roma Città metropolitana (cui afferiscono tre unità operative), Lazio settentrionale e Lazio meridionale, funzionali all'attività dell'Ente medesimo.

Di seguito si riporta l'articolazione amministrativa di DiSCo (da cui si evidenziano anche la Presidenza, il C.d.A., l'OIV e i revisori), dettagliata nell'organigramma grafico, denominato "Nuova Organizzazione Generale" approvato con Decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 e s.i.m., di seguito riportato e reperibile per ogni miglior dettaglio su:

<http://www.laziodisco.it/wp-content/uploads/2021/02/organigramma.pdf>



Alla data odierna, il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione è di 191 Unità (di cui 175 (dipendenti) + 5 dirigenti + direttore Generale.)

Ai dipendenti di DiSCo, si applica il codice di comportamento dei dipendenti della PA. (dpr. n. 62/2013) e il Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo, approvato con Decreto n. 11 del 07.05.2019, del Commissario Straordinario. Quest'ultimo è reperibile su:

<http://www.laziodisco.it/wp-content/uploads/2019/05/1.-Codice-di-Comportamento.pdf>

5 Scopi e finalità

Con il nuovo Piano 2021 - 2023, in conformità con quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e regionale (cfr. articolo 19, comma 4, della l. r. Lazio n. 6/2018), si procederà all'aggiornamento annuale tenendo conto, in particolare:

- delle intervenute modifiche normative in materia di prevenzione e corruzione;
- dei cambiamenti organizzativi e gestionali dell'Ente;
- dell'emersione di eventuali nuovi fattori di rischio o delle eventuali violazioni delle prescrizioni già contenute nel piano di prevenzione della corruzione.

Rilevante, in tale contesto, è la recente riorganizzazione dell'Ente, approvata con Decreto del Direttore Generale, n. 20 del 24 dicembre 2020, avente ad oggetto: *“Approvazione riorganizzazione delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle Posizioni Organizzative”*, successivamente emendata con Decreto del Direttore Generale n. 21 del 31 dicembre 2020, avente per oggetto: *“Correzione e integrazione dell’allegato 3 “Declaratorie PO” del decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto “Approvazione riorganizzazione delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle Posizioni Organizzative”*. Con tale ultimo provvedimento in particolare, si è provveduto ad apportare correzioni e integrazioni all’allegato 3 (“Declaratorie PO”) del decreto n. 20 del 24 dicembre 2020. Ulteriori integrazioni e/o modifiche sono state apportate con Decreto del Direttore Generale n. 2 del 11 gennaio 2021.

In seguito a tale riorganizzazione si è proceduto all’attribuzione delle P.O., con le conseguenti rotazione di incarichi.

Tale riorganizzazione ha costituito l’occasione - da parte della Struttura di supporto al Responsabile della PCT alla predisposizione del Piano, incardinata all’interno dell’Area 7 - per rivedere e migliorare le schede utilizzate per la mappatura dei processi e la valutazione del rischio corruttivo, procedendo alla integrale riprogettazione delle stesse sia nella veste grafica che sotto l’aspetto contenutistico. Tali schede, infatti, mutate dalle migliori esperienze in tema di gestione del rischio corruttivo, propongono in un unico prospetto, le tre fasi in cui si articola il processo di gestione del rischio corruzione, vale a dire: la mappatura dei processi, la valutazione del rischio corruttivo e il trattamento del rischio, attraverso cui sono individuate le misure più idonee a prevenirlo.

Le schede sono state aggiornate sulla scorta dell’esperienza raccolta nella stesura dei precedenti Piani; la struttura di supporto al Responsabile PCT, infatti, ha provveduto a progettare le schede, cioè l’involucro, e a riportare in esse, anche quei contenuti *“raccolti”* negli anni passati, ripensandoli alla luce delle esperienze maturate nell’arco dell’ultimo anno, già compilando le colonne in esse esposte quali: descrizione delle attività del processo e del comportamento a rischio corruzione e trattamento del rischio attraverso l’indicazione delle misure sia generali che specifiche.

Esse hanno voluto costituire un solido e ben strutturato canovaccio cui i destinatari, Dirigenti e personale dipendente, potessero condurre ulteriori e migliori valutazioni volte ad implementare l’analisi eseguita. Al solo fine di supportate al meglio le Aree e/o presidi, in cui l’Ente si articola, non solo in chiave anti corruttiva ma anche in chiave di miglioramento delle procedure, è stata predisposta una nota di accompagnamento alle schede, con la quale si è inteso ripercorrere, per chiarezza, concetti e principi già noti agli interlocutori, concetti che tuttavia sono stati declinati secondo gli aggiornamenti introdotti dall’Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019, che riporta le nuove indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi. La nota e il suo allegato, costituiscono una sorta di *“vademecum”* per la compilazione delle schede.

Al fine di tentare di incrementare il livello di coinvolgimento di tutte le strutture, sia nella definizione della mappatura dei processi che della valutazione e trattamento del rischio corruttivo, si sono riproposti con forza i principi alla luce dei quali improntare il lavoro, quali quelli del

coinvolgimento di tutto il personale dell'Ente, della programmazione delle attività di rilevazione e della gradualità delle stesse in un'ottica di miglioramento continuo dei processi.

Non da ultimo, la Struttura di supporto al Responsabile della PCT, ha ribadito più volte la massima collaborazione attraverso incontri di condivisione, sia in presenza che tramite video call e/o altra modalità da remoto, a seconda delle esigenze e della normativa vigente in tema di contrasto della pandemia.

L'ANAC ha rilevato che in generale *"la carente mappatura dei processi elaborata dalle amministrazioni è dipesa anche dalla resistenza dei responsabili degli uffici a partecipare, per le parti di rispettiva competenza, alla rilevazione e alle successive fasi di identificazioni e valutazione dei rischi"* (cfr. Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019: PNA 2019, par. 4).

A giudizio dell'ANAC simili resistenze vanno rimosse attraverso adeguati processi formativi che non solo mirino a colmare carenze culturali, ma che siano diretti soprattutto, a promuovere una etica nei comportamenti.

In quest'ottica si pone il Piano della Formazione, che prevede una formazione mirata ad acquisire maggiore consapevolezza in ordine alla importanza di una corretta mappatura dei processi che, da un lato, consenta di migliorare i flussi procedurali e, dall'altro, identifichi e valuti le possibili "anomalie" degli stessi, in modo da consentire di individuare le misure idonee ad evitarle.

Non si abbandona tuttavia l'obiettivo che è quello di perseguire un continuo miglioramento, con la collaborazione assidua (e non solo temporalmente collocata nel periodo di redazione PTPCT), di tutti i dipendenti dell'Ente, non solo perché ciò costituisce un loro preciso dovere,²⁰ ma in logica di ottimizzazione qualitativa e quantitativa, delle prestazioni dagli stessi rese, nell'ambito della quale la prevenzione della cd. *"maladministration"*, si ritiene assuma carattere preponderante e significativo.

A tal proposito, si è più volte specificato, anche nei precedenti PTPCT, che il termine *"corruzione"* deve essere inteso non solo riferito allo specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione previsti nel codice penale, che vanno riconosciuti e debellati, ma va associato al concetto di *"maladministration"*, intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari, negligenza, non adeguata conoscenza delle norme.

In tale contesto pertanto, si è proceduto e, per quanto detto si continuerà a procedere, all'analisi dei contesti, atti e/o procedimenti e/o comportamenti, adottando le relative misure di gestione del rischio che possono incidere sulla correttezza dell'azione amministrativa, intesa quest'ultima, ove non perseguita, come *"maladministration"*, nella più ampia accezione sopra esposta.

Non per nulla l'ANAC ricorda che uno degli scopi della mappatura dei processi, è quello di far emergere ridondanze, duplicazioni e inefficienze. Procedere ad una semplificazione del processo molto spesso rappresenta una efficace misura di prevenzione della corruzione.

Per quanto detto il presente Piano, non va inteso in senso statico, ma dinamico, cosicché, nel corso dell'anno, sarà oggetto di continui miglioramenti, proposti dai dirigenti, volti ad

²⁰ Cfr. art. 8 del d.P.R. 62/2013

modificare e/o implementare, le Mappature di processi, adottando, ove necessario, le relative misure di gestione dei rischi rilevati. Peraltro, con il regolamento regionale di attuazione ed integrazione cui all'articolo 5, comma 5, della l. r. Lazio n. 6/2018, che ancor oggi non risulta adottato, la Regione Lazio, potrà disciplinare gli interventi, i servizi e le prestazioni, individuati all'articolo 5 medesimo, cosicché ove necessario, si procederà alla rivisitazione del Piano medesimo.

Riassumendo, il Piano, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 190/2012, risponde alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.²¹

Oltre alla normativa nazionale appena citata, occorre peraltro tener conto che il presente "Piano" è altresì redatto in conformità con quanto disposto dall'articolo 19 (Piano di prevenzione della corruzione), della l. r. n. 6 del 2018.²²

²¹ Cfr. Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" –art. 1, comma 9.

²² Cfr. l.r. n. 6/2018 – art. 19:

"1. L'Ente, nel rispetto della vigente disciplina in materia, adotta il piano di prevenzione della corruzione, finalizzato ad identificare il livello di esposizione dei dipendenti e dell'Ente al rischio di corruzione e a disporre, mediante specifici interventi organizzativi, un'attività di prevenzione volta a creare un sistema per la gestione complessiva del rischio istituzionale.

2. Il piano di prevenzione della corruzione, al quale è data divulgazione mediante pubblicazione sul sito web, è elaborato dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 20 ed adottato dal Consiglio di amministrazione ed ha validità triennale.

3. Il piano di prevenzione della corruzione contiene un'analisi del contesto organizzativo dell'Ente e individua le aree o i settori di attività considerati più a rischio ai quali sono collegate misure di prevenzione e controllo con particolare riferimento all'erogazione di benefici, alle procedure di assunzione e gestione delle risorse umane, all'affidamento dei lavori, servizi e forniture, alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, alla gestione dell'utenza. Per le finalità di cui al comma 1, il piano di prevenzione della corruzione contiene, altresì, le modalità di rotazione tra dirigenti e funzionari che operano nelle aree o nei settori maggiormente a rischio.

4. Il piano di prevenzione della corruzione è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno tenendo conto, in particolare:

a) delle intervenute modifiche normative in materia di prevenzione e corruzione;

b) dei cambiamenti organizzativi e gestionali dell'Ente;

c) dell'emersione di nuovi fattori di rischio o delle eventuali violazioni delle prescrizioni già contenute nel piano di prevenzione della corruzione.

5. Nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione devono essere promosse apposite forme di tutela idonee ad incoraggiare i dipendenti a denunciare gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza nell'ambito dell'attività lavorativa.

6 Il contesto esterno

Nelle pagine che precedono è stata indicata la natura giuridica di DiSCo, quale ente pubblico dipendente regionale, ai sensi dell'articolo 55, dello Statuto della Regione Lazio, dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile, a cui la Regione Lazio, attribuisce il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa istitutiva dell'Ente medesimo, nonché il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 5, della l.r. n. 6/2018 e s.i.m.²³

E' evidente che il contesto esterno in cui DiSCo persegue la propria "mission", muove i suoi passi, per lo più, accanto ad altre pubbliche Amministrazioni (Regione Lazio, Università, altri Enti per il diritto allo studio e loro associazioni, ecc.), cosicché la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione, non può non tener conto di ciò.

Vero è, però, che nel perseguire i suoi fini, l'Ente ha bisogno di accedere a beni, servizi, e lavori da acquisire, come anche di predisporre bandi sia per il diritto allo studio che per le selezioni di personale, interagendo quindi con ulteriori soggetti esterni, quali fornitori, concorrenti, ecc. che per gli obiettivi che perseguono introducono dei fattori abilitanti la corruzione.

Quanto alla gestione, delle risorse FSE, l'attività comporta stringenti controlli, da parte della Regione, che a sua volta si confronta con una istanza europea, per la verifica della correttezza gestionale e finanziaria delle risorse, nonché di quelli previsti a livello centrale.

Di tutto ciò si tiene conto ai fini della Mappatura del rischio corruttivo, procedendo per l'effetto ad individuare procedure e/o standardizzare le attività connesse, allo scopo di ridurre al minimo il rischio corruttivo.

7 La valutazione del rischio

Il metodo utilizzato per analizzare e/o valutare il rischio corruttivo dei vari processi trae spunto dalle indicazioni del PNA 2019, basato, quindi, su un approccio valutativo di tipo qualitativo.

Per l'effetto si sono volute coinvolgere, nella mappatura dei processi e nell'analisi del rispettivo rischio corruttivo, tutte le Aree e i presidi di DiSCo, le P.O. e il personale in genere, fornendo loro spunti e strumenti che saranno utili nel tempo, per una continua e costante revisione che gli stessi potranno suggerire al RPCT.

8 Il Responsabile della prevenzione della corruzione. Nomina, e compiti.

In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012 e s.i.m. e in coerenza con quanto disposto dalla Delibera n. 1064, del 13 novembre 2019, ove è richiamata l'opportunità "*...che il RPCT debba rivestire un ruolo tale da poter adeguatamente svolgere le*

6. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche, in un'apposita sezione del piano di prevenzione della corruzione sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del citato decreto legislativo."

²³ Cfr. art. 4, comma 2, della l.r. n. 6/2018.

proprie attività e funzioni con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa. Laddove possibile, pertanto, è altamente consigliabile mantenere l'incarico di RPCT in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati", si individua e/o si conferma il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nominato con deliberazione del C.d.A. n. 4 del 27/01/2020 nella persona del Direttore Generale di DiSCo, Dott. Paolo Cortesini, che quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, esercita i compiti a questi attribuiti dalla legge e in particolare:

a) proporre al Consiglio di Amministrazione, l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ed i successivi aggiornamenti, da pubblicare sul sito web di DiSCo, nella sezione "Amministrazione trasparente";

b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso, quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

c) verifica, d'intesa con i Dirigenti e i dei presidi territoriali, l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi, rispettivamente, negli Uffici e nelle aree preposti allo svolgimento delle attività, nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati, quali particolarmente esposti alla corruzione;

e) entro il 15 dicembre di ogni anno (salva diversa indicazione dell'ANAC), predisporre una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico, al quale riferisce in ordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa;

f) individua il personale da inserire nei programmi di formazione, sentiti i Dirigenti/Direttori e i responsabili dei servizi;"

g) propone, entro il 31 gennaio di ogni anno, d'intesa con i dirigenti e responsabili dei servizi gli aggiornamenti al presente piano.

Giova tener conto, inoltre, che stante il disposto dell'articolo 20, della L.R. n° 6 del 2018:

"1. Al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento del ruolo.

2. Con riferimento alla prevenzione della corruzione, al responsabile di cui al comma 1 spetta, in particolare:

a) elaborare e proporre al Consiglio di amministrazione il piano di prevenzione della corruzione contenente la mappatura delle attività a rischio di corruzione e le relative misure di prevenzione;

b) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

c) vigilare sull'attuazione del piano di prevenzione della corruzione, monitorando l'osservanza delle misure di prevenzione e segnalando agli organi competenti ogni eventuale scostamento o inadempimento;

d) aggiornare il piano di prevenzione della corruzione, proponendone la modifica in caso di significative violazioni delle prescrizioni o di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione o per intervenute modifiche legislative in materia;

e) verificare, d'intesa con il Dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi nelle aree a rischio;

f) costituire punto di riferimento nell'Ente per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità.

3. Con riferimento alla trasparenza, al responsabile di cui al comma 1, spetta, in particolare:

a) elaborare e proporre al Consiglio di amministrazione il piano di prevenzione della corruzione, al cui interno sono previste le misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, provvedendo al relativo aggiornamento;

b) controllare l'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;

c) segnalare al Consiglio di amministrazione, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e alla struttura che si occupa dei procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e del perseguimento degli inadempimenti che comportino altre responsabilità;

d) controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;

e) proporre misure organizzative indicando le risorse umane e materiali, comprese quelle tecnologiche, necessarie ad attuare la trasparenza obbligatoria e monitorare la regolarità del flusso informativo.

4. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può, altresì, promuovere e proporre iniziative per la trasparenza non obbligatoria, volta alla tutela e alla promozione dell'immagine dell'Ente."²⁴

Per quanto non indicato, si rinvia per "relationem" agli allegati 1 e 2, alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 (Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione).

8.1 Referenti "Trasparenza e anticorruzione". Compiti e funzioni, collaborazione con il RPCT e effetti sulla valutazione delle performance.

La partecipazione attiva dei dirigenti e di tutto il personale dipendente al processo di gestione del rischio, attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni necessarie per realizzare: l'analisi del contesto, la valutazione e il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure, è un dovere inderogabile.

La valutazione delle performance, terrà conto, quindi, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con

²⁴ Cfr. art. 20, comma 3, L.R. n° 6 del 2018.;

il RPCT, cosicché la mancata collaborazione e/o non attuazione degli interventi previsti nel Piano, comporterà ripercussioni anche economiche.

Quanto ai dirigenti, gli stessi sono individuati quali referenti per la prevenzione nell'ambito dell'Area e/o presidio territoriale di riferimento. Per l'effetto:

1. svolgono attività di informazione nei confronti del RPCT;
2. partecipano attivamente all'intero processo di elaborazione e gestione del rischio, proponendo in particolare le misure di prevenzione più idonee;
3. vigilano sull'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
4. applicano le misure di prevenzione indicate nel PTPCT e gli indirizzi elaborati e diffusi dal RPCT.

Quali referenti per la prevenzione nell'ambito dell'Area e/o presidio territoriale di riferimento, coinvolgono i Responsabili di P.O. al fine di ricevere la collaborazione e il supporto operativo per l'attuazione delle misure di prevenzione di cui al presente Piano.

Essi sono responsabili degli adempimenti della trasparenza e si impegnano, altresì, oltre che al rispetto delle previsioni del D. lgs. n. 33/2013 e s.i.m., relativamente agli atti e/o provvedimenti di competenza, ove lo ritengano necessario di indicare al Responsabile PCT, un referente per la trasparenza, in difetto le relative funzioni devono ritenersi di loro esclusiva competenza.

Nell'elaborazione del presente Piano, si è inteso e si procederà anche per il futuro, al coinvolgimento continuo dei dirigenti e del personale tutto, alla gestione del rischio corruttivo ed al miglioramento dei processi, al fine di eliminarlo e/o mitigarlo, per quanto possibile.

8.2 Autonomia del RPCT dall'organo di indirizzo, con riferimento alle funzioni svolte

Al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni, il RCPT e/o la struttura ad esso afferente è composta da personale con competenze multidisciplinari, scelto e/o valutato dal RCPT medesimo tra il personale in servizio, senza interferenze e/o assegnazioni di ufficio, così da garantire il rapporto fiduciario tra esso RCPT ed i dipendenti dedicati alla struttura stessa.

8.3 RPCT: trattamento accessorio

Salvi restando i vincoli retributivi previsti, dalla normativa vigenti disposizioni normative e/o pattizie e/o dai limiti complessivi alla spesa per il personale, l'incarico di RPCT non può comportare l'attribuzione di compensi aggiuntivi. Restano salve, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati.

8.4 Rapporti del RPCT con altri organi e/o uffici dell'amministrazione

Notevole importanza riveste l'interlocuzione tra il RPCT e le altre strutture dell'Amministrazione nonché con l'ANAC.

Senza un effettivo coinvolgimento di tutte le strutture dell'Ente, nessun atto organizzativo, potrebbe sortire gli effetti desiderati. In tal senso l'esame a 4 livelli di ogni atto amministrativo

dell'Ente DiSCo è evidentemente un importante strumento per la prevenzione della "maladministration". In tal senso ben chiaro ed utile è il prospetto che l'ANAC, nella più volte menzionata Delibera n. 1064/2019, utilizza rinviando alle disposizioni legislative, ove è evidente che il sistema di prevenzione della corruzione, può sortire effetti positivi nella misura in cui il RPCT nell'esercizio delle sue funzioni di impulso e coordinamento, possa effettivamente esercitare i propri poteri. Si ritiene utile al tal proposito, rinviare ai richiami legislativi come proposti dall'ANAC (Delibera n. 1064/2019), affinché ogni operatore possa aver miglior contezza degli indirizzi forniti da detta Autorità.

8.5 Rapporti con gli organi di indirizzo, con i dirigenti e i dipendenti (da Delibera n. 1064/2019).

Quanto ai rapporti tra RPCT e l'organo di indirizzo come precisato dall'ANAC si richiama la legge 190/2012 art. 1 commi 7, 8 e 14. In particolare:

- l'art. 1, co. 7, stabilisce oltre al dovere dell'organo di indirizzo di assicurare lo svolgimento dell'incarico di RPCT con piena autonomia ed effettività, anche l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo medesimo e all'OIV le disfunzioni rilevate in merito alla prevenzione della corruzione;

- l'art. 1, co. 8, attribuisce all'organo di indirizzo la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che devono essere inseriti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e nel PTPCT;

- il RPCT inoltre stante il disposto dell'art. 1, co. 14 della l.190/2012, riferisce annualmente all'organo di indirizzo sull'attività svolta con la Relazione annuale. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.

- I dirigenti dell'amministrazione: l'articolo 1, comma 9, lett. a), l. 190 del 2012, specifica che dirigenti nonché i responsabili apicali dell'amministrazione sono tenuti a collaborare con il RPCT sia in sede di mappatura dei processi, sia in fase di stesura del PTPCT. Peraltro, il comma 10, della medesima disposizione, stabilisce che d'intesa con i dirigenti competenti, il RPCT, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi, con particolare riguardo agli uffici più esposti al rischio corruzione (art. 1, co. 10, lett. b), l. 190/2012).

E' evidente pertanto che seppur è innegabile che il RPCT deve avere concreti poteri ai fini dell'attuazione alle misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione, è altrettanto vero che analoghe responsabilità si rinvergono in base alla programmazione del PTPCT, in capo ai responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso depono l'art. 16, comma 1, lett. l-bis), l-ter) e l-quater) del d.lgs. 165/2001, ove indica tra i compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione fornendo anche informazioni necessarie per l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio.

Non di meno con riferimento a tutti i dipendenti è la previsione di cui all'articolo 1, comma 9, lett. c), della l. n. 190/2012, ove dispone che il PTPCT preveda «*obblighi di informazione nei confronti del responsabile... chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*», riconoscendo così il coinvolgimento e la collaborazione con il RPCT di tutti i dipendenti

dell'amministrazione. Peraltro l'art. 8 del d.P.R. 62/2013²⁵ prevede oltre al rispetto delle misure contenute nel PTPCT, anche l'obbligo di ogni dipendente di prestare *"... la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione..."*. Va da se che la violazione di tale dovere è sanzionabile disciplinarmente e da valutare.

8.6 Rapporti con l'OIV

In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, co. 8-bis, l. 190/2012, L'OIV può di richiedere al RPCT informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza e può procedere alle audizioni dei dipendenti.²⁶ Il medesimo Organismo, inoltre verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Verifica inoltre contenuti della Relazione del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.²⁷

8.7 Rapporti del RPCT con il Responsabile della protezione dei dati (RPD o *Data Protection Officer*) (DPO)

Preliminarmente si ritiene di condividere con l'ANAC e con il Garante per la protezione dei dati personali, che il RPD (nel caso le relative funzioni siano assegnate a professionalità interna all'ente) non debba coincidere con il RPCT, in quanto per dirla con le parole dell'Autorità *"... la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT."* Al di là della scelta effettuata, i rapporti tra RPD e RPCT, vengono in rilievo per le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il RPCT ove lo ritenga necessario, può richiedere l'ausilio del RPD, nel caso di istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato,²⁸ qualora interferiscano decisioni in materia di dati personali e previa richiesta al Garante.²⁹

8.8 Rapporti del RPCT con l'ANAC

²⁵ d.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) art. 8: *"Art. 8. (Prevenzione della corruzione):" 1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza."*

²⁶ V.l. 190/2012- articolo 1, co. 8-bis.: *"L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza."*

²⁷ V.l. 190/2012- articolo 1, co. 8-bis.

²⁸ V. d.lgs n. 33/2013 e s.i.m. – art. 5, comma 2

²⁹ V. d.lgs. 33/2013 – art. 5, comma 7.

La collaborazione tra RPTC e l'ANAC riveste particolare importanza in quanto consente all'Autorità di svolgere, la propria attività di vigilanza sulla predisposizione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs. n. 33/2013, ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. f), l. 190/2012.

8.9 Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA)

Nelle more dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del D. lgs. n. 50 del 2016 (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 10, del d.lgs. 50/2016), l'individuazione del RASA è idonea misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione.

Per le suddette finalità, in conformità con quanto indicato nella Deliberazione ANAC, n° 831/2016: - dato atto che la citata Deliberazione ANAC, n° 831/2016, precisa che *"..Resta salva la facoltà delle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l'opportunità di attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RPCT) con le diverse funzioni previste, rispettivamente, dal d.l. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura"*, con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 02/01/2020, reperibile su:

http://www.laziodisco.it/wp-content/uploads/2020/01/DECRETO-DEL-DIRETTORE-GENERALE-N_1-DEL-02_01_2020-NOMINA-RASA-1.pdf

Si è provveduto alla nomina del RASA, nella persona del Dott. Paolo Cortesini, Direttore Generale di DiSCo. Il RASA provvede, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, all'aggiornamento (almeno annuale) dei rispettivi dati identificativi, necessari per il permanere dell'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). Fino dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del D. lgs n. 50 del 2016, detto aggiornamento delle informazioni dell'AUSA, da effettuarsi a cura del medesimo RASA dovrà essere comunque effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno.

9 Protocolli di legalità/Patti di integrità

Giusta quanto disposto dall'articolo 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012 e s.i.m. *"Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara."*

Nel corso del 2021 l'Area 3- GARE E CONTRATTI, anche previa analisi dei Protocolli di legalità e/o Patti di integrità in uso presso altre Amministrazioni, proporrà al Direttore Generale anche nella sua qualità di RPCT, il testo dei patti di integrità da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di DiSCo.

Detti Protocolli di legalità e/o Patti di integrità, all'esito dell'approvazione da parte del C.d.A., saranno inseriti negli atti di gara e costituiranno parte integrante e sostanziale degli stessi.

Detti “*Protocolli e/o Patti*” dovranno essere sottoscritti dai partecipanti alle procedure di gara.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Tale misura ha lo scopo di incidere sulla riduzione dei rischi connessi all’area “contratti pubblici”, cosicché sarà oggetto di monitoraggio, sull’effettiva applicazione della misura anche per il prossimo triennio.

10 Accesso agli atti e documenti

Come precisato nel precedente “Piano”, ed in conformità con quanto previsto dalle linee guida ANAC e in particolare con quanto suggerito nella Deliberazione n° 1309 ANAC del 28/12/2016 “LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 -Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», DiSCo ha predisposto una proposta di Regolamento che reca la disciplina sulle diverse tipologie di accesso (accesso documentale; civico (“semplice”) connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33; accesso generalizzato).

Detto Regolamento, è stato posto all’attenzione dell’Organo di indirizzo, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 8 del 26 febbraio 2021 e pubblicato su “Amministrazione Trasparente”.

<http://www.laziodisco.it/amm-trasparente/delibera-del-consiglio-di-amministrazione-n-8-2021/>

11 Attività e aree soggette a rischio

In conformità con quanto previsto dall’art.1, commi 9 e 16, della L.190/2012 e s.i.m., sono individuate quali attività a più elevato rischio di corruzione le seguenti:

- a) autorizzazioni e/o concessioni;
- b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale di cui agli articoli 35 e seguenti del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e progressioni di carriera di cui all’articolo 52 comma 1bis del medesimo decreto nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ferme restando le Aree di rischio obbligatorie di cui alle citate lettere a), b), c) e d), si confermano le ulteriori seguenti Aree di rischio, già individuate nel precedente Piano triennale

2019/2021, in coerenza ed in adempimento con quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 12/2015, e precisamente:

- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- Incarichi e nomine;
- Affari legali e contenzioso;

Oltre alle attività e aree soggette a rischio, sopra indicate, già individuate nei precedenti Piani, tenendo conto della Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 dell'ANAC si individuano e/o confermano quelle ulteriori quali risultanti dalla mappature allegate.

Fermo restando quanto descritto nel prosieguo del presente Piano, si rinvia alle relative schede di rischio, alle mappature dei processi e ai rischi, misure/azioni, tempi e alle responsabilità in esse contenute, che allegate al Piano medesimo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Dette schede per quanto detto nel presente Piano, potranno essere oggetto di modifiche, implementazioni e/o revisioni anche nel corso dell'anno.

12 Obbligo di formazione del personale

Il RPCT, compatibilmente con i tempi di attivazione dei percorsi formativi e fatta salva ogni specifica indicazione che in merito, sulla base delle intese ex articolo 1, comma 60 della L.n.190/2012, definisce uno specifico programma annuale di informazione e formazione sulle materie di cui al presente documento ed, in generale, sui temi dell'etica e della legalità.

Il personale da avviare alle iniziative formative è individuato dal RPCT, sentiti i Dirigenti. La partecipazione al piano di formazione, da parte del personale selezionato, rappresenta un obbligo d'ufficio, la cui violazione, se non adeguatamente motivata, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari. Il RPCT è tenuto a predisporre un report annuale, contenente il resoconto delle attività di formazione, effettuate da ciascun dipendente, anche con l'indicazione dell'eventuale superamento di test di verifica, se previsti. L'obbligo di partecipare alla formazione, di cui al presente articolo, è esteso anche ai Dirigenti e Responsabili di P.O. e ai funzionari.

13 Rotazione degli incarichi

I Dirigenti sono tenuti, laddove ciò sia possibile, anche in funzione della salvaguardia dell'operatività, a effettuare la rotazione dei dipendenti assegnati alle attività con più elevato rischio di corruzione e riferiscono in merito al RPCT. Sul punto giova sottolineare che come specificato nella Delibera n° 831 ANAC del 3 agosto 2016 -Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 – che *“la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi,*

procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. In tale direzione va anche l'esperienza del settore privato dove, a fronte di un mondo del lavoro sempre più flessibile e di rapido cambiamento delle competenze richieste, il livello di professionalità si fonda non tanto o, non solo, sulle capacità acquisite e dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

13.1 Rotazione degli incarichi: vincoli soggettivi

Quanto ai vincoli soggettivi connessi alla rotazione degli incarichi, giova rilevare che l'ANAC con la citata Delibera n°831/2016, ha ben evidenziato come *"Le amministrazioni sono tenute ad adottare misure di rotazione compatibili con eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati soprattutto laddove le misure si riflettono sulla sede di servizio del dipendente."*

Sul punto l'Autorità ha palesato ancorché a titolo esemplificativo, l'incompatibilità della rotazione con riferimento a:

"diritti sindacali, alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità) e al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (congedo parentale). In particolare nella citata Delibera n°831/2016, viene specificato che "con riferimento all'applicabilità della misura della rotazione, se attuata tra sedi di lavoro differenti, nei confronti del personale dipendente che riveste il ruolo di dirigente sindacale, si ritiene necessaria, in conformità con recenti orientamenti giurisprudenziali, una preventiva informativa da indirizzarsi all'Organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest'ultima di formulare in tempi brevi osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi."

Con riferimento alle agevolazioni di cui alla legge 104/1992, dal combinato disposto dei commi 5 e 7, dell'articolo 33, della medesima legge, si evince che il soggetto portatore di handicap grave, o il lavoratore che assiste un familiare nella medesima condizione, non può venire trasferito dall'azienda presso un'altra sede contro la sua volontà, indipendentemente dall'esistenza di ragioni motivate dall'azienda stessa.

Sul punto è bene tener conto che la Legge 8 marzo 2000, n. 53, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che *"Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato*

dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente."

Dal delineato quadro normativo, si evince che il legislatore della 104/1992 e s.i.m., non ha escluso in toto il trasferimento presso un'altra sede del dipendente, ma ha subordinato lo stesso alla volontà (consenso) del dipendente medesimo di accettare il trasferimento. Va da se pertanto che nei casi delineati ove non sia possibile utilizzare la rotazione (perché il lavoratore non ha espresso il suo consenso; o nel caso non siano ancora richieste le osservazioni delle associazioni sindacali di appartenenza, del personale dipendente che riveste il ruolo di dirigente sindacale-Cfr art. 22, comma 1, L. 300/1970) come misura di prevenzione contro la corruzione, l'Amministrazione è tenuta a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi.

13.2 Rotazione degli incarichi: vincoli oggettivi

Come ben specificato nella citata Delibera n°831/2016, "La rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate dall'ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l'attuazione dell'art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa. Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento. Occorre tenere presente, inoltre, che sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici; ciò avviene di norma nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione nel relativo albo".

Si ribadisce comunque che ove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, l'Amministrazione opera scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi.

14 Misure di prevenzione riguardanti il personale

Ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001 e s.i.m. coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare non appena ne viene a conoscenza al RPCT, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Tali informazioni devono essere trattate con misure atte a garantire la tutela della riservatezza in base alla vigente normativa comunitaria ed interna.

Ai sensi dell'art. 6-bis,³⁰ della L. n. 241/90 e s.i.m., il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici. I Dirigenti formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Direttore Generale che ove sussistano situazione di conflitto, né da comunicazione al RPCT.

Restano ferme le disposizioni previste dal D. Lgs. 165/2001, in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare quelle di cui all'articolo 53, comma 1 bis,³¹ relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è, altresì, vietato ai dipendenti svolgere, anche a titolo gratuito, i seguenti incarichi di collaborazione e consulenza:

a) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;

b) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;

c) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

³⁰ Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) - Art. 6-bis. (Conflitto di interessi) "1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."

³¹ V. Dlgs 165 del 2001 s.i.m. - Art. 53, comma 1, bis "Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni."

A tutto il personale, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62/2013 e s.i.m.³² nonché il Codice di Comportamento di DiSCo, approvato dall’Ente con Decreto Commissariale n. 11 del 7 maggio 2019.

15 Incompatibilità successiva del dipendente cessato: *pantouflage* o *revolving doors*

Come è noto, la legge n. 190/2012, ha inserito all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter.³³

Con detta disposizione il legislatore, ha introdotto un vincolo per tutti i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La ratio di tale vincolo, si rinviene nel principio di cui all’articolo 97, della Costituzione, ove dispone che *“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”*, richiamando così i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento, nonché nel disposto dell’articolo 98, comma 1, della Costituzione medesima, ove prescrive che *“i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”*.

Con il divieto posto dall’articolo 53, comma 16ter (c.d. *pantouflage* o *revolving doors*), come chiarito dall’ANAC, intende prevenire il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, la disposizione del citato articolo 53, comma 16ter, si pone l’obiettivo di evitare che l’ex dipendente pubblico, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, possa sfruttare la conoscenza delle dinamiche organizzative che connotano gli uffici interni della pubblica amministrazione al fine di trarre vantaggi di natura patrimoniale o non patrimoniale, sanzionando con la nullità *“I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione...”*, con il *“...divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*³⁴

Quanto alla nozione di dipendente pubblico, giova rilevare che giusta quanto disposto dall’articolo 21, del D.lgs n. 39 del 2013 e s.i.m., sia pur *“Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di*

³² V. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” – Pubblicato su G.U. 4 giugno 2013, n. 129.

³³ V. D.lgs n. 165/2001 e s.i.m.- art. 53, comma 16ter: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

³⁴ Cfr. D.lgs n. 165 del 2001 – art. 53, comma 16ter (ultimo periodo): *“...I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

*L'ANAC ha chiarito che "la disposizione de qua è stata introdotta nel d.lgs. 165/2001 dall'art. 1, comma 42, della l. 190/2012, con finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti."*³⁵

*Quanto ai "poteri autoritativi o negoziali", menzionati dall'articolo 53, comma 16ter, conformemente all'indirizzo esplicitato dall'ANAC, sono riconducibili in tale ambito, "...oltre ai contratti di forniture, servizi e lavori, con relativi atti prodromici - anche gli "atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere". Per "potere autoritativo" deve intendersi quello che si "... estrinseca nell'adozione di provvedimenti amministrativi atti ad incidere unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Pertanto, i dipendenti che esercitano poteri autoritativi e negoziali per conto dell'Amministrazione, cui fa riferimento l'art. 53, comma 16-ter, sono quelli che esercitano concretamente ed effettivamente i poteri sopra descritti. La medesima Autorità, ha peraltro specificato che " ... Con riferimento ai dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui fa riferimento la norma, è stato affermato che tale definizione è riferita sia a coloro che sono titolari del potere (come nel caso dei dirigenti degli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente), sia ai dipendenti che pur non essendo titolari di tali poteri, collaborano al loro esercizio svolgendo istruttorie (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente"*³⁶

Quanto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, presso i quali i dipendenti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, non possono svolgere attività lavorativa o professionale, rientrano in tal contesto, anche i soggetti formalmente privati ma partecipati o in controllo pubblico, nonché i soggetti che potenzialmente avrebbero potuto essere destinatari dei predetti poteri e che avrebbero realizzato il proprio interesse nell'omesso esercizio degli stessi. Tale divieto si riferisce inoltre, anche ai dipendenti pubblici che nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con la PA, costituiscano

³⁵ V. ANAC - Delibera n. 88 del 8 febbraio 2017 - Oggetto: Ministero dello Sviluppo Economico - ambito oggettivo di applicazione art. 53, comma 16-ter d.lgs. 165/2001 - richiesta di parere. AG 2/2017/AC.

³⁶ V. ANAC - Delibera n. 88 del 8 febbraio 2017

nuovi operatori economici e assumano il ruolo di Presidente del consiglio di amministrazione partecipando alle gare indette dall'Ente presso il quale hanno lavorato.³⁷

Per ogni miglior dettaglio e conoscenza, in merito al divieto di Incompatibilità successiva del dipendente cessato (*Pantouflage* o *revolving doors*), si rinvia alla Delibera n. 88 del 8 febbraio 2017, reperibile su:

<https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/ANACdocs/Attivita/Atti/Pareri/2017/del.n.88.2017.pdf>

Quel che è di interesse in questa sede è che a tal proposito DiSCo ha previsto apposite misure di gestione del rischio.

16 Whistleblowing

Già nel precedente Piano (2020-2022), DiSCo, nell'ottica di "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", richiamando il disposto dell'articolo 54-bis del d. lgs. 165/2001 e s.i.m., ha previsto delle forme di tutela idonee ad incoraggiare i dipendenti a denunciare gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza nell'ambito dell'attività lavorativa, così come previsto, peraltro, dalla normativa regionale, dalla normativa nazionale ma anche dalla Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 ("Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*") e dalla giurisprudenza di legittimità sull'argomento.³⁸

In particolare, si è posto l'accento sul fatto, per dirla con le parole della Cassazione, che la normativa citata si limita "*... a scongiurare conseguenze sfavorevoli, limitatamente al rapporto di impiego, per il segnalante che acquisisca, nel contesto lavorativo, notizia di un'attività illecita, mentre non fonda alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni, autorizzando improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge*".³⁹

Stando così le cose con il presente Piano, si confermano le previsioni già espresse nel Piano 2020/2022.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ove nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio, ha notizia di un reato perseguibile di

³⁷ V. ANAC - Delibera n. 88 del 8 febbraio 2017.

³⁸ Cfr. Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-05-2018) 26-07-2018, n. 35792:

"Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 190 del 2012, art. 1, comma 51, nel testo aggiornato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179, art. 1, recante disciplina della "segnalazione di illeciti da parte di dipendente pubblico", intende tutelare il soggetto, legato da un rapporto pubblicistico con l'amministrazione, che rappresenti fatti anti-giuridici appresi nell'esercizio del pubblico ufficio o servizio " e "l'ultima parte del comma 1 dell'art. 54 bis, prevede che il dipendente virtuoso non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati alla segnalazione effettuata, che deve avere ad oggetto una condotta illecita, non necessariamente penalmente rilevante. Quanto ai destinatari della comunicazione, la stessa può essere rivolta all'autorità giudiziaria ordinaria, alla magistratura contabile ed al superiore gerarchico del segnalatore. In riferimento all'oggetto, la formula riferita al contesto di acquisizione della notizia ("di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro") esprime che il fatto oggetto di segnalazione possa riguardare -a fini di tutela del dipendente - solo informazioni acquisite nell'ambiente lavorativo. Alle condizioni date, l'art. 54 bis, commi 2 e 4, prevede un articolato sistema di protezione dell'anonimato del segnalante, in una 43 prospettiva palesemente incentivante, escludendo la materia dalla normativa in tema di accesso civico e dall'ambito di applicazione della L. n. 241 del 1990, e limitando la rivelazione dell'identità ai soli casi di indispensabilità per la difesa dell'inculpato. Con l'orientamento n. 40 dell'ANAC, il sistema è stato esteso anche mediante la previsione di informativa in favore del responsabile anticorruzione che viene, in tal modo, a potenziare il ruolo centrale, nell'ambito della singola organizzazione pubblica, in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione."

³⁹ Cfr. Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-05-2018) 26-07-2018, n. 35792.

ufficio, deve farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.⁴⁰ La relativa denuncia deve essere inoltrata alle competenti autorità giudiziarie ed è soggetta alle prescrizioni e alle garanzie di cui all'articolo 54, bis del D.lgs 165 del 2001 e s.i.m.. La denuncia medesima pertanto giusta quanto disposto dal medesimo art. 54, bis del D.lgs 165 del 2001 e s.i.m., è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

Resta fermo che l'eventuale denuncia di cui sopra, da parte del RPCT, si limita a scongiurare conseguenze sfavorevoli, limitatamente al rapporto di impiego, per il segnalante che acquisisca, nel contesto lavorativo, notizia di un'attività illecita, mentre non fonda alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni, autorizzando improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge. In ogni caso il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, trasmette all'autorità giudiziaria, segnalazione di illeciti ad essi indirizzate e debitamente sottoscritte dai segnalanti.

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Vige pertanto in capo al RPCT, la tutela dell'identità del segnalante inoltre delle segnalazioni prive di fondamento risponde il segnalante, ai fini della responsabilità civile e penale.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, comunica all'ANAC eventuali sanzioni e/o misure discriminatorie, dirette o indirette, cui sia stato sottoposto il segnalante, per motivi collegati alla segnalazione effettuata, ed aventi effetti sulle condizioni di lavoro.

Ove la denuncia consegua a segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate, le segnalazioni stesse, sono comunque trasmesse, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, alla autorità giudiziaria per i consequenziali adempimenti di competenza. Le segnalazioni di illeciti, possono essere trasmesse al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche in forma anonima, sia in formato cartaceo e/o con altro mezzo scritto. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.⁴¹

Resta fermo l'obbligo, per tutti i dirigenti e/o dipendenti e/o coloro che prestino un pubblico servizio presso DiSCo, che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, di presentare denuncia per iscritto, all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.⁴²

17 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità.

Il RPCT ha il compito di verificare che, nell'Ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39, in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, con riguardo ad Amministratori e Dirigenti.

⁴⁰ Cfr Articolo 331 del codice di procedura penale.

⁴¹ Cfr D.lgs 165 del 2001 e s.i.m. – art. 54, bis, comma 4.

⁴² Cfr. art. 331 c.p.p.

All'atto del conferimento dell'incarico, ogni soggetto a cui è conferito il nuovo incarico presenta una dichiarazione, da produrre al RPCT, sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità, di cui al decreto legislativo n.39 del 2013.

Ogni incaricato, inoltre, è tenuto a produrre, annualmente, al RPCT, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Le dichiarazioni, sono pubblicate nel sito web dell'Ente, tale pubblicazione è condizione essenziale ai fini dell'efficacia dell'incarico.

Salve restando le sanzioni e le decadenze di cui al decreto legislativo n.39 del 2013, in conformità con quanto disposto dall'articolo 17, del medesimo D.lgs n.39 del 2013 *"gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli"*.

18 Attribuzione delle aree di rischio agli uffici e definizione delle misure di prevenzione.

La definizione delle aree di rischio, nel rispetto di quanto definito dalla normativa vigente, oltre che dalle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione, è riportata nel presente Piano, nonché nella Determinazione ANAC n° 12 del 28 ottobre 2015 e nella Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, ed aggiornata ad opera del Responsabile della prevenzione della corruzione, con cadenza, almeno annuale.

Ogni Dirigente, per quanto di propria competenza è obbligato:

- a mettere in atto, nei tempi indicati e compatibilmente con la continuità del servizio pubblico, determinati e/o determinabili, in base al presente Piano, le misure previste nelle Aree di rischio quali risultanti dal Piano medesimo e dalle relative schede di monitoraggio del rischio e nei successivi aggiornamenti, in base all'assegnazione del Direttore Generale agli uffici di competenza;

- a collaborare fattivamente con il RPCT, nell'ambito dell'individuazione della Aree di rischio, della mappatura dei processi, nonché per ogni altra richiesta gli venisse rivolta in materia di anticorruzione e /o trasparenza.

La mancata collaborazione con il RPCT è comunicata al collegio di disciplina, nonché al Direttore Generale e all'OIV.

Il RPCT è tenuto a verificare la corretta attuazione delle misure previste. A tal fine potrà proporre il rafforzamento dei controlli preventivi, oltre che l'impiego di controlli a campione in occasione dell'attuazione del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

19 Verifica efficacia Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza (PTPC) 2020-2022 e strumenti di controllo.

Al fine di disegnare una efficace strategia di prevenzione della corruzione, l'ANAC chiarisce che è necessario che il PTPCT individui un sistema di monitoraggio sia sull'attuazione delle misure sia con riguardo al medesimo Piano.

Il Direttore Generale nella qualità di RPCT, ha trasmesso all'OIV, nota n. 164955 del 10.12.2020 avente per oggetto: "Verifica efficacia Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza (PTPC) 2020-2022. Monitoraggio".

Con detta nota, anticipando le modalità di controllo che si intendono attuare per il futuro, si è dato conto dei controlli effettuati con particolare riferimento agli obiettivi raggiunti in tema di prevenzione della corruzione.

Di rilevanza in tal senso è la predisposizione di strumenti innovativi e/o comunque consoni ad evitare errori e/o omissioni e/o comunque ad impedire fenomeni di "*maladministration*", quali le liste di controllo (*check list*), più volte inserite nel PTPC, quali misure specifiche del trattamento del rischio.

Sotto questo aspetto si è data la stura al loro futuro utilizzo. Esse non devono essere intese in senso statico, cosicché andranno costantemente implementate e/o revisionate.

Giova ricordare che la funzione delle lista di controllo (*check list*) è quella di indicare, infatti, un elenco per quanto possibile esaustivo, di cose da fare o da verificare, per eseguire una determinata attività. L'ANAC suggerisce di ricorrere ampiamente allo strumento delle *check list* ai fini della verifica degli adempimenti da porre in essere, nonché per la standardizzazione dei contenuti e dei passaggi obbligatori (v. Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015; Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016).

E' per tali motivazioni che si è ritenuto, quindi, di dotare l'Amministrazione di strumenti, anche in funzione di prevenzione della c.d. "*maladministration*", atti alla verifica sia "*ex ante*" che "*ex post*", della sussistenza di tutti i dati e/o elementi del provvedimento amministrativo e/o degli atti.

E' evidente che lo scopo della lista di controllo non è quello di una invasione punitiva rispetto all'attività dell'operatore, bensì di fungere da guida all'operatore medesimo al fine di evitare dimenticanze e convogliarne l'azione e/o la discrezionalità entro i limiti previsti dalle norme.

Quanto alle misure già attuate durante l'anno 2020, con riferimento alle Misure trattamento rischio, previste nel PTPCT, si è provveduto ad emanare gli standard degli schemi di determinazione di liquidazione e di impegno (note prot. 150185/20 del 05.06.2020 e 157034/20 del 15.09.2020) e a trasmetterli a tutti gli uffici, con "Obbligo dei dirigenti di utilizzare le formule standard", così come previsto dal PTPCT medesimo. Ad oggi la misura e con essa l'utilizzo di tali schemi tipo risulta ampiamente attuata, posto che il mancato utilizzo delle formule standard da parte dei dirigenti, comporta il rinvio della determinazione, previo diniego della sottoscrizione da parte del Direttore Generale.

E' stato adottato dall'Ente il Regolamento sul procedimento e sui termini dei procedimenti amministrativi dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 53 del 30 novembre 2020:

<http://www.laziodisco.it/wp-content/uploads/2020/12/REGOLAMENTO-PROCEDIMENTO-AMMINISTRATIVO.pdf>

Sono stati inoltre approvati gli ulteriori Regolamenti di seguito indicati:

- Regolamento per l'accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio DiSCo , approvato con Delibera di CdA n. 47/2020:

<http://www.laziodisco.it/amm-trasparente/regolamento-sul-procedimento-e-sui-termini-dei-procedimenti-amministrativi-dellente-regionale-per-il-diritto-allo-studio-e-la-promozione-della-conoscenza-disco/>

- Regolamento per l'approvvigionamento mediante procedure sotto soglia di beni e servizi, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56/20:

<http://www.laziodisco.it/amm-trasparente/delibera-del-consiglio-di-amministrazione-n-56-20/>

Con riferimento alla verifica della corretta attuazione delle misure previste, cui il RPCT è tenuto secondo le previsioni del PTPCT, preme ricordare che le liste di controllo (*check list*), una volta adottate saranno funzionalmente dedicate oltretutto al “...rafforzamento dei controlli preventivi...” che il medesimo PTPCT, pone in capo al Responsabile dell’”Anticorruzione”, ma sortiranno effetti migliorativi, data l’univocità della valutazione sia *ex ante* (da parte dei responsabili), sia *ex post* durante l’impiego di controlli a campione in occasione dell’attuazione del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

Ad oggi in assenza di tali strumenti, mutuati dai controlli nell’ambito dei sistemi di qualità, si è comunque, nel rispetto del PTPCT, proceduto a dei controlli a campione in occasione dell’attuazione del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, con riferimento a:

- Programmazione: programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

In merito giova rilevare che giusta quanto disposto dall’articolo 21, comma 7, del D. lgs. n. 50 del 2016, “ *Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4.*”

All’esito della verifica effettuata, è emerso collegandosi alla sezione dedicata, Programma Biennale Servizi e Forniture 2020/2021 “Amministrazione Trasparente”, che i relativi dati risultano tutti regolarmente pubblicati.

Analogo esito ha avuto il controllo sul Programma Triennale Lavori 2020/2022. I relativi dati risultano tutti regolarmente pubblicati.

In ogni caso la sezione "Amministrazione trasparente" viene continuamente monitorata. A riprova di ciò sta il fatto che, sia oralmente che mediante note scritte, è stato richiesto ai Dirigenti di provvedere a verificare e, se necessario, procedere all’integrazione e/o alla implementazione dei dati riportati. Ciò allo scopo di avere un riscontro sinergico con gli uffici, tenuto conto che sia il PTPCT, sia la vigente normativa prevedono il coinvolgimento e la collaborazione con il RPCT di tutti i dipendenti dell’amministrazione.

Sempre con riferimento ai controlli a campione in occasione dell’attuazione del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, si è proceduto alla verifica di alcune procedure di gara, con rispetto ad alcune delle misure indicate nel PTPCT. Tutte le verifiche, espressamente indicate

nella nota inoltrata all'OIV, hanno fornito riscontri positivi in merito all'applicazione delle misure. Peraltro, al fine di sollecitare una cultura della trasparenza, sia pur nel rispetto delle regole del distanziamento previste dalla vigente normativa, in data 18/09/2020, è stata organizzata una giornata della trasparenza alla quale hanno partecipato, l'Assessore Regionale competente, il Presidente del C.d.A. e il Direttore Generale (anche nella sua qualità di RPCT), nonché i dirigenti e le P.O. (molti di questi ultimi da remoto per ovvie ragioni di distanziamento sociale).

Il presente Piano intende procedere a controlli sempre più serrati, sia *ex ante* che *ex post*, utilizzando, gli anzidetti strumenti (liste di controllo) e sensibilizzando i dirigenti e gli operatori tutti al loro utilizzo, in chiave di prevenzione della "*maladministration*".

Si rappresenta che con riferimento ai controlli *ex post*, in via consuntiva il DG n.q. di RPCT, procederà anche mediante utilizzo delle liste di controllo adottate, avvalendosi della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. – Privacy, competente, in base alla nuova organizzazione, al coordinamento del processo di controllo giuridico-amministrativo successivo degli atti, quale misura di prevenzione della corruzione.

20 Piano della Trasparenza

In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'articolo 2, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016, "*La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.*"

In particolare le disposizioni contenute nel D.lgs n. 33/2013 e s.i.m., disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti indicati nel medesimo decreto, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

Ai fini del D.lgs n. 33/2013 e s.i.m., per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A), nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, lega il principio di trasparenza a quello democratico e ai capisaldi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della nazione. Si tratta di misure che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni, erogate dalle amministrazioni pubbliche, con il fine ultimo di prevenire fenomeni di corruzione, illegalità e cattiva amministrazione. La pubblicità totale dei dati e delle informazioni, individuate dal decreto, nei limiti previsti dallo stesso, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che pone in capo a ogni cittadino, salvi i casi di

esclusione previsti dall'articolo 5bis del decreto legislativo n. 33/2013 e s.i.m., la facoltà di richiedere i medesimi dati, senza alcuna ulteriore legittimazione.

Il nuovo quadro normativo, consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, che ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito Internet. Per le ragioni fin qui espresse è di tutta evidenza di come l'attuazione puntuale dei doveri di trasparenza divenga oggi elemento essenziale e parte integrante di ogni procedimento amministrativo e coinvolga direttamente ogni ufficio dell'amministrazione, al fine di rendere l'intera attività dell'Ente conoscibile e valutabile dagli organi preposti e, non ultimo, dalla cittadinanza. Gli obiettivi fissati dal Piano della Trasparenza, si integrano con il Piano della performance e con il Piano di prevenzione della corruzione, di cui costituisce apposita sezione. Esso inoltre mira a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione, che in attuazione del principio democratico rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web.

Il presente Piano della Trasparenza, viene redatto conformemente alle seguenti disposizioni, cui si rimanda per ogni aspetto non espressamente approfondito:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.i.m., avente a oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- Decreto legislativo n. 33, marzo 2013, come modificata dal Decreto legislativo del 25 maggio 2016 n. 97, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 - Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente a oggetto "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";

- Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente a oggetto "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";

- Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente a oggetto "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";

- Deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 2016" e i relativi allegati, con particolare riferimento alle errata corrige pubblicate in data 24 settembre 2013;

- Deliberazione CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013, avente a oggetto "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs n. 33/2013)";

- Deliberazione CIVIT n. 65 del 31 luglio 2013, avente a oggetto "Applicazione dell'art. 14 del d.lgs n. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico";

- Deliberazione CIVIT n. 71 del 1 agosto 2013, avente a oggetto "Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della commissione";

- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2013 (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013);

- Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente a oggetto "Codice dell'amministrazione digitale";

- Legge 9 gennaio 2004, n. 4, avente a oggetto "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";

- Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011;

- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente a oggetto le "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web".

- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 (Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione) e allegati 1 e 2 della medesima;

20.1 Tutti i dirigenti di DiSCo sono referenti e/o responsabili per la trasparenza

Ferma restando la responsabilità dei Dirigenti e/o Responsabili dei servizi, in merito all'invio, alla verifica, all'esattezza ed alla completezza dei dati da pubblicare, ai sensi della vigente normativa, alla pubblicazione dei dati sul sito web di DiSCo, provvede il Responsabile della P.O. A1 Comunicazione (Struttura della Direzione Generale), in seguito all'invio dei dati da pubblicare da parte dei Dirigenti e/o Responsabili dei servizi.

Ogni singola Area e/o Presidio territoriale che ha proposto l'atto e/o il provvedimento e/o in caso di delega che ha proceduto all'adozione è competente e responsabile in merito agli adempimenti di cui al D.lgs n° 33/2013 e s.i.m., ai fini dei relativi obblighi di pubblicazione.

L'aggiornamento costante dei dati, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa, è parte integrante e sostanziale degli obblighi di pubblicazione che ricadono in capo ai Dirigenti e/o Responsabili dei servizi.

20.2 Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità

La trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell'Amministrazione e viene perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi Dirigenti e Responsabili.

Essa è oggetto di consultazione e confronto di tutti i soggetti interessati, attraverso un tavolo di lavoro coordinato dal RPCT, cui vi partecipano i referenti per la trasparenza. I Dirigenti e Responsabili dei singoli uffici e servizi, sono chiamati a prendere parte agli incontri e a mettere in atto ogni misura organizzativa, per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento che verranno decise dal RPCT.

Il RPCT, si impegna ad aggiornare annualmente il presente Piano, anche attraverso proposte e segnalazioni raccolte nel tavolo di lavoro. Egli svolge un'azione propulsiva nei confronti dei singoli uffici e servizi dell'amministrazione.

20.3 Collegamento del Piano della performance e Piano PCT

In coerenza con quanto indicato nel PNA 2019, le attività svolte dall'Amministrazione per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del Piano PCT saranno oggetto di obiettivi nel Piano Performance.

Per l'effetto, alcuni obiettivi, inerenti il potenziamento delle misure relative all'anticorruzione e alla trasparenza, saranno inseriti all'interno del Piano Performance, la cui attuazione nel corso del 2021 sarà valutata in termini di performance di Ente.

Del monitoraggio e della verifica sulla realizzazione delle misure previste nel presente Piano ne sarà dato atto nel PTPCT 2021-2023.

Quanto alla gestione del Rischio (anticorruzione), costituisce obiettivo dei Dirigenti, nell'ambito delle scadenze temporali connesse al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Per ciò che concerne la trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016 *"... è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."*

Essa quindi rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un fattore determinante collegato alla performance dei singoli uffici e servizi dell'Amministrazione.

In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all'organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli provvedimenti amministrativi, sia pur nei limiti previsti dalla vigente normativa, consente alla cittadinanza di esercitare il controllo diffuso e lo stimolo utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici e della attività amministrativa nel suo complesso. A tal fine, il presente Piano triennale e i relativi adempimenti, sono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance, nonché oggetto di rilevazione e misurazione, nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti, prevista dalla normativa e dal presente Piano, costituisce, altresì, parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione. Il RPCT, ferma restando la responsabilità dei Dirigenti e/o Responsabili dei servizi, in merito all'invio, alla verifica, all'esattezza ed alla completezza dei dati da pubblicare, ai sensi della vigente normativa e del presente Piano, è chiamato a dare conto della gestione delle attività di pubblicazione nell'ambito di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione. Tenuto conto della sostenibilità e dei tempi necessari alla concreta attuazione del presente Piano, in sede di assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti, il Direttore Generale, individua, nell'ambito di validità triennale del piano medesimo, gli obiettivi da assegnare ad ogni Dirigente ed il limite temporale per il raggiungimento e/o per la sua attuazione.

20.4 L'elaborazione del programma e l'approvazione da parte di DiSCo.

Il presente programma viene elaborato e aggiornato coerentemente con le scadenze temporali previste dalla normativa di riferimento o con diversa cadenza temporale comunicata dall'ANAC, da parte del RPCT.

La fase di redazione dello stesso e di ogni modifica, deve prevedere appositi momenti di confronto con tutti i membri del tavolo di lavoro previsto dal presente Piano.

DiSCo elabora e mantiene aggiornato il presente documento, in conformità con quanto disposto dal D. lgs n. 33/2013 e s.i.m.

20.5 Le azioni di promozione della partecipazione degli stakeholder (portatori di interesse)

Al fine di un coinvolgimento attivo, per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza, l'amministrazione individua quali *stakeholder* le associazioni degli studenti, università, organizzazioni sindacali.

E' affidato ai Referenti per la trasparenza (tutti i Dirigenti per quanto sopra specificato), di concerto con il RPCT, il coordinamento delle azioni volte al coinvolgimento degli *stakeholder*.

I medesimi sono incaricati, altresì, di segnalare i *feedback*, tra cui le richieste di accesso civico effettuate a norma art. 5 e ss del D.lgs n. 33/2013 e s.i.m., al RPCT, al fine di migliorare la qualità dei dati, oggetto di pubblicazione e stimolare l'intera struttura amministrativa.

Al RPCT è affidato, inoltre, il compito di coinvolgere tutti gli *stakeholder*, interni all'amministrazione, mediante attività di formazione sui temi della trasparenza, della legalità e della promozione dell'attività e attuazione di apposite circolari operative agli uffici.

Lo scopo dell'attività di coinvolgimento degli *stakeholder* interni, è quello di diffondere la cultura della trasparenza e la consapevolezza che, le attività di selezione, lavorazione e pubblicazione dei dati e documenti, costituiscono parte integrante di ogni procedimento amministrativo, nonché elemento di valutazione della qualità dell'azione amministrativa nel suo complesso e del singolo funzionario responsabile.

20.6 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati

I referenti (tutti i Dirigenti per quanto sopra specificato), su indicazione del RPCT, hanno il compito di coordinare le azioni di coinvolgimento degli *stakeholder*, e in generale della cittadinanza sulle attività di trasparenza, poste in atto dall'amministrazione.

20.7 I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati

I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati per come definita dall'art. 6 del D.lgs n. 33/2013, sono i Dirigenti e/o i Responsabili, preposti ai singoli procedimenti, inerenti i dati oggetto di pubblicazione.

I Dirigenti e/o Responsabili dei servizi, compatibilmente con i propri carichi di lavoro, dovranno tempestivamente verificare l'esattezza e la completezza dei dati pubblicati, inerenti ai rispettivi uffici e procedimenti segnalando eventuali errori.

I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione, avranno cura di fornire dati e documenti pronti per la pubblicazione conformemente all'art. 4 del D.lgs n. 33/2013 e, in generale, alle misure atte a garantire la tutela della riservatezza in base alla vigente normativa comunitaria ed interna.⁴³

L'aggiornamento costante dei dati, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa, è parte integrante e sostanziale degli obblighi di pubblicazione.

20.8 L'organizzazione dei flussi informativi

I flussi informativi sono gestiti e organizzati sotto la direzione del RPCT.

Essi prevedono che gli uffici preposti ai procedimenti relativi ai dati oggetto di pubblicazione, implementino, con la massima tempestività, i file e le cartelle predisposte e organizzate ai fini della pubblicazione sul sito.

Ogni Dirigente adotta apposite linee guida interne al proprio settore, stabilendo il funzionario preposto alla predisposizione dei dati, e dei documenti oggetto di pubblicazione, e indicando un sostituto nei casi di assenza del primo.

I dati e i documenti, oggetto di pubblicazione, dovranno essere elaborati nel rispetto dei criteri di qualità previsti dal D.lgs n. 33/2013.⁴⁴

20.9 La struttura dei dati e i formati

Gli uffici competenti, dovranno fornire i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.lgs n. 33/2013, e/o in ogni caso nel rispetto della vigente normativa e delle direttive nel tempo impartite dall'ANAC.

In particolare la pubblicazione dei dati deve essere effettuata in formato di tipo aperto che ne consenta il riutilizzo, ai sensi della vigente normativa.⁴⁵

⁴³ REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Pubblicato su Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - 4.5.2016 - L 119/1; V. anche DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Su GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018.; v. anche D.lgs n. 30 giugno 2003, n.196 e s.i.m. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

⁴⁴ Cfr. D.lgs n. 33/2013 e s.i.m.- Art. 6 (Qualità delle informazioni):

"1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti."

⁴⁵ Cfr art 7 (Dati aperti e riutilizzo) – D.lgs n. 33/2013 e s.i.m.: *" I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto*

20.10 Il trattamento dei dati personali

Una trasparenza di qualità, necessita del costante bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'Amministrazione e quello privato, del rispetto dei dati personali e per l'effetto in conformità alla vigente normativa comunitaria ed interna.⁴⁶

In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza e porre particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati di categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati. I dati identificativi delle persone, che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di dati personali, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, andranno omessi o sostituiti con appositi codici interni.⁴⁷

Nei documenti destinati alla pubblicazione, dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione e di cui agli articoli 9 e 10 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679, in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria ed interna.

La responsabilità per un'eventuale violazione della normativa, riguardante il trattamento dei dati personali è da attribuirsi al Dirigente e/o Funzionario responsabile dell'atto o del dato oggetto di pubblicazione.

20.11 Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti, sono quelli indicati nel D.lgs n. 33/2013, rinvenibili anche nella deliberazione n° 1310 ANAC del 28/12/2016 e relativi allegati, a cui si rinvia, reperibile su:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6667>

Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione.

Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria, indicato all'art. 8 del D.lgs n. 33/2013, i dati dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare all'interno della medesima sezione Amministrazione Trasparente.

legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità."

⁴⁶ REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Pubblicato su Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - 4.5.2016 - L 119/1; V. anche DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Su GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018.; v. anche D.lgs n. 30 giugno 2003, n.196 e s.i.m. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

v. anche D.lgs n. 33/2013 - art. 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.), comma 4 "è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

⁴⁷ Cfr. art. 9 e 10 - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016.

Il RPCT, sentito il DPO ove necessario, potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per i dati oggetto di archiviazione.

21 Controlli, responsabilità e sanzioni

Il RPCT, ha il compito di vigilare sull'attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento all'OIV, all'Organo di indirizzo politico nonché, al Direttore Generale e, nei casi più gravi, all'ANAC e all'ufficio del personale per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

L'inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti e dei responsabili delle posizioni organizzative affari generali, dei rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti. Il responsabile non risponde dell'inadempimento se dimostra, per iscritto, al RPCT, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. L'Organismo Indipendente di Valutazione, sulla base delle indicazioni, fornite dall'ANAC, predisponde apposita relazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e sull'adozione del presente programma triennale e ne cura la trasmissione all'ANAC, entro il 31 dicembre di ogni anno, salva diversa indicazione dell'ANAC. Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti, in merito alla trasparenza, sono quelle previste dal D.lgs n. 33/2013 e s.i.m., fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell'amministrazione digitale).

22 Sostenibilità

In fase di applicazione, il presente Piano e le misure ivi contenute, potrà essere sottoposto a verifica di sostenibilità dal punto di vista organizzativo, apportando, ove necessario, le correzioni ritenute opportune.

Ciò anche al fine di programmare e/o emendare e/o implementare le misure stesse, in termini di precisi obiettivi da raggiungere da parte di ciascuno degli uffici, anche ai fini della responsabilità dirigenziale, tenuto conto anche dei carichi di lavoro degli uffici coinvolti.

23 Clausola di adeguamento automatico

Il presente Piano, nelle more dell'adeguamento alle disposizioni normative e/o regolamentari e/o pattizie, nel tempo vigenti, si conforma automaticamente alle medesime. Pertanto tutte le Aree e/o presidi territoriali e/o uffici di DiSCo, sono comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni normative e/o regolamentari e/o pattizie, nel tempo vigenti, ancorché successive alla predisposizione del Piano medesimo che si intendono in esso recepite dal momento della entrata in vigore delle stesse.

24 Disposizioni transitorie e finali

Salvo l'adeguamento automatico, il presente Piano alla luce di quanto esposto, sarà adeguato alle previsioni alla L.R. n° 6 del 2018, in quanto il presente Piano, dovrà gestire una fase transitoria che giungerà a fine con del regolamento regionale di cui all'articolo 5, comma 5, delle L.R. n° 6/2018, e ai quali dovrà seguire una rivisitazione del Piano medesimo.

In tale fase si provvederà altresì contestualmente all'adeguamento del Piano alle eventuali disposizioni normative e/o regolamentari e/o pattizie, "medio tempore" intervenute.

Allegati:

- Mappatura delle attività, identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo, Misure trattamento del rischio.